

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3700

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifiche agli articoli 7 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Presentata il 24 marzo 2016

ONOREVOLI DEPUTATI! — La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkenstein), nel formulare una serie di principi tendenti all'armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto all'articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e,

inoltre, che si debba applicare « una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento ».

Il decreto legislativo di recepimento 26 marzo 2010, n. 59, detta specifiche disposizioni nell'ambito del commercio su aree pubbliche. In particolare, l'articolo 16, inerente alla selezione tra diversi candidati, al comma 1 prevede l'esperimento di procedure selettive nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre, il suc-

cessivo articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al comma 5 demanda a un'intesa in sede di Conferenza unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione di tali disposizioni transitorie. La Conferenza unificata ha approvato l'intesa con atto n. 83/CU del 5 luglio 2012 e vi ha dato attuazione con il documento unitario della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 24 gennaio 2013.

La scelta del legislatore italiano di attuare la direttiva 2006/123/CE prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche, scelta peraltro non seguita da nessun altro Stato membro dell'Unione europea, ha determinato l'esposizione dei mercati rionali condotti da imprese familiari alla speculazione delle multinazionali della grande distribuzione, con il rischio di gravi ripercussioni sulla natura, sulla tradizione e sulla qualità del commercio ambulante.

Il numero delle famiglie occupate nel settore del commercio sulle aree pubbli-

che, il valore delle licenze a suo tempo pagate all'erario pubblico e l'importanza dell'indotto collegato devono indurre il legislatore a rivedere l'applicazione dei principi enunciati dalla direttiva 2006/123/CE a questo servizio peculiare.

Il consiglio regionale del Piemonte, primo a legiferare per fermare i menzionati effetti della direttiva Bolkestein, non può limitarsi a invitare il Parlamento a sottrarre la materia del commercio su aree pubbliche dall'applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, ma deve svolgere la sua prerogativa d'iniziativa legislativa nazionale, soprattutto alla luce della bocciatura di un'analoga risoluzione alla Camera dei deputati su indicazione del Governo.

Per questa ragione, nella presente proposta di legge si modifica l'articolo 7 (altri servizi esclusi) del decreto legislativo n. 59 del 2010, aggiungendo, con l'introduzione di un'apposita lettera *f-bis*) al comma 1, tra i servizi esclusi dall'applicazione della normativa l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, così come le altre attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici, che sono svolte anch'esse sulle aree pubbliche stesse.

Ai medesimi fini, viene, infine, abrogato il comma 5 dell'articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

1. Il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è abrogato.



17PDL0040220